



Legge regionale 22 marzo 2012, n. 5. Interventi a sostegno dei Centri di Aggregazione Giovanile (CAG) – Bando 2020 per il finanziamento di interventi edilizi da realizzare su strutture a sostegno dei centri di aggregazione giovanile – Approvazione graduatoria 2020 e prenotazione fondi.

#### IL DIRETTORE DI SERVIZIO

**Vista** la legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), che ha ridefinito e innovato il sistema generale delle azioni e degli interventi regionali nel settore delle politiche giovanili;

**visto** in particolare l'articolo 33 della suddetta legge che disciplina i regolamenti di attuazione della stessa;

**visto** il decreto del Presidente della Regione 10 settembre 2015, n. 186/Pres, con il quale è stato emanato il "Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti a sostegno dei centri di aggregazione giovanile dall'articolo 24 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità);

**visto** il decreto del Presidente della Regione, 27 luglio 2017 n. 0173/Pres, con il quale è stato emanato il "Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti a sostegno dei centri di aggregazione giovanile dall'articolo 24 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità);

**atteso** che i contributi per il finanziamento degli interventi sono concessi ed erogati mediante procedura valutativa, in conformità alle disposizioni del citato Regolamento, a seguito di bandi emanati con decreto del Direttore competente e pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione;

**visto** il decreto n. 1017/TERINF del 10 marzo 2020 con il quale è stato approvato il Bando 2020;

**precisato** che il termine fissato nel Bando per la presentazione delle domande era il 7 maggio 2020 e che a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con decreto n. 1464/TERINF del 10 aprile 2020, il termine è stato prorogato al 30 giugno 2020 ore 16.00;

**preso atto** che sono pervenute 48 domande, elencate nell'allegato A) parte integrante del presente provvedimento;

**considerato** che in fase di istruttoria le domande sono state valutate dagli uffici del Servizio edilizia applicando i criteri previsti dall'articolo 9 del Bando e verificando puntualmente la documentazione allegata alle domande stesse;

**precisato** che nel Bando è previsto che le domande trasmesse con modalità differenti dal sistema FEG, ai sensi dell'articolo 8 comma 1, lettera a), sono inammissibili;

**evidenziato** a riguardo che il Servizio ha approfondito con gli uffici competenti e sono stati effettuati gli opportuni controlli sul sistema informatico per verificare se vi fossero stati ostacoli o impedimenti alla trasmissione delle istanze tramite il sistema FEG;

**verificato** che non risultano ostacoli e che il sistema ha funzionato correttamente;

**precisato** che nel Bando è previsto anche che le domande pervenute successivamente al termine stabilito, considerando la data e l'ora emessi dal sistema FEG una volta trasmessa l'istanza, sono inammissibili;

**atteso** che il Bando 2020 è rivolto ai soggetti privati quali parrocchie, altri enti privati senza scopo di lucro, associazioni giovanili iscritte al registro di cui all'articolo 11 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5, proprietari di immobili destinati a centri di aggregazione giovanile e che pertanto non sono ammissibili domande presentate per il sostegno di interventi per altre finalità;

**atteso** anche che il Bando prevede che non siano ammessi a finanziamento gli interventi edili di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), legge regionale 11 novembre 2009, n. 19, né le opere esterne (articolo 4, comma 2 e articolo 9, comma 1, lettera a) del Bando);

**visto** che, pena l'esclusione, alla domanda, devono essere allegati, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d) e articolo 7, comma 2 fino alla lettera d):

- a) la relazione illustrativa dettagliata delle opere da realizzare nello spazio dedicato a centro di aggregazione e l'elaborato tecnico progettuale di adeguato approfondimento con computo metrico e documentazione necessaria alla determinazione della spesa ammissibile, descrizione dettagliata per la valutazione dell'immediata cantierabilità dell'intervento edilizio;
- b) cronoprogramma dei lavori e delle richieste di liquidazione (per la programmazione finanziaria regionale);
- c) la relazione sull'attività che si svolge o si svolgerà nel centro di aggregazione giovanile;
- d) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità rilasciato dalla Pubblica Amministrazione nel caso in cui non vi sia un'autenticazione forte;

**visto** l'articolo 8 comma 2 del Bando, per il quale, in caso di presentazione di più domande, è tenuta in considerazione quella per ultima inoltrata;

**visto** l'articolo 8, comma 1, lettera e) indica come inammissibili le domande per le quali non è presentata nei termini la documentazione richiesta dal Servizio di cui all'articolo 7, comma 3;

**visto** l'articolo 5, comma 4 del Bando che dispone che per ogni beneficiario sia ammesso un solo intervento e che il contributo non possa essere superiore ad euro 250.000,00 né inferiore ad euro 50.000,00;

**visto** che, in caso di interventi urgenti dovuti da evento eccezionale o grave degrado di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c), è assegnato il punteggio pieno di 20 punti;

**ritenuto** di assegnare 20 punti ove la dichiarazione sull'urgenza e sulla gravità sia firmata da un tecnico competente il che garantisce una valutazione tecnica imparziale della dichiarazione,

**ritenuto** inoltre di assegnare 5 punti alla semplice dichiarazione presentata dal legale rappresentante dal momento che non è una dichiarazione tecnica;

**atteso** che alle domande ritenute ammissibili sono stati assegnati i punteggi ai sensi dell'art. 9 del Bando, come dettagliatamente esplicitato nell'allegato B) parte integrante del presente provvedimento;

**ritenuto** pertanto di approvare la graduatoria degli interventi ammessi e finanziati con il relativo ammontare del finanziamento regionale assegnato, nonché gli interventi ammissibili, ma non finanziabili per carenza di risorse, come dettagliatamente specificato nell'allegato B) parte

integrante al presente provvedimento;

**visto** che l'articolo 9, comma 3 del Bando che, in caso di parità, determina l'ordine di graduatoria in base alla maggior quota percentuale, oltre alla quota minima di cofinanziamento, della spesa che il beneficiario dichiara di coprire con fondi propri;

**precisato** che nell'Allegato "B" è evidenziato che la domanda presentata dalla Parrocchia Sant'Andrea Apostolo di Udine viene finanziata solo in parte, per l'insufficienza delle risorse disponibili, e quindi l'assegnatario, per poter beneficiare del contributo, dovrà assicurare una maggiore quota di cofinanziamento fino a copertura dell'intera spesa ammissibile o rideterminare la spesa complessiva dell'intervento a condizione che lo stesso non sia modificato in modo sostanziale e quindi in fase di concessione la spesa ammissibile verrà rideterminata di conseguenza;

**ritenuto**, altresì di approvare l'elenco delle domande non ammissibili a finanziamento, come riportato nell'allegato C) nel quale sono specificate le cause di esclusione, con relativa motivazione;

**visto** che i fondi disponibili e previsti dal Bando 2020 sono pari a euro 735.750,00 per l'anno 2020, a carico del capitolo 8081 del bilancio 2020;

**atteso** che i fondi necessari alla copertura degli interventi ammessi e finanziati vengono prenotati a carico del capitolo 8081;

**Visto** che ai sensi del comma 4 articolo 10 del Bando graduatoria rimane in vigore per un periodo non superiore a due anni e viene utilizzata per la ripartizione di tutte le risorse che si rendono disponibili in tale lasso di tempo;

**vista** legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23 recante "Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022";

**vista** la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 recante "Legge di stabilità 2020";

**vista** la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 25 recante "Bilancio di previsione per gli anni 2020-2022";

**visto** il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con il D.P.R. n. 0277/Pres. di data 27 agosto 2004 e ss.mm.ii.;

**vista** la delibera di Giunta regionale n. 1144 del 24 luglio 2020 che conferisce l'incarico di Direttore del Servizio edilizia al dott. Paolo Delfabro, a partire dal 2 agosto 2020;

## DECRETA

**1** È approvata la graduatoria degli interventi ammessi e finanziati con il relativo ammontare del finanziamento regionale assegnato, nonché gli interventi ammissibili, ma non finanziabili per carenza di risorse, come dettagliatamente specificato nell'allegato B) parte integrante al presente provvedimento.

**2.** È approvato l'elenco delle domande non ammissibili a finanziamento, riportato nell'allegato C), comprensivo delle relative motivazioni di esclusione, parte integrante del presente provvedimento.

**3.** La domanda presentata dalla Parrocchia Sant'Andrea Apostolo di Udine viene finanziata solo in parte, come dettagliato nell'Allegato "B", per l'insufficienza delle risorse disponibili. L'assegnatario, per poter beneficiare del contributo, dovrà assicurare una maggiore quota di cofinanziamento fino a copertura dell'intera spesa ammissibile o rideterminare la spesa complessiva dell'intervento a condizione che lo stesso non sia modificato in modo sostanziale.

**4.** L'importo pari a euro 735.750,00 viene prenotato a carico del capitolo 8081 del bilancio 2020.

5. La presente graduatoria rimane in vigore due anni e viene utilizzata per la ripartizione di tutte le risorse che si rendono disponibili in tale lasso di tempo
6. Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione.

IL Direttore di Servizio  
dott. Paolo Delfabro  
*(firmato digitalmente)*